

CIRCOLARE N. 30 – del 23.05.2016

OGGETTO: PERDITE SU CREDITI E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Con l'avvicinarsi della campagna Unico 2016, proviamo a fare il punto sulla spinosa questione delle perdite su crediti alla luce delle modifiche normative avvenute nel corso del 2015.

L'art. 13 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione), ha apportato delle novità al trattamento fiscale delle perdite su crediti.

In particolare tale decreto ha:

- **modificato il comma 5 dell'art. 101 del Tuir;**
- **ha introdotto il comma 5-bis all'art. 101 del Tuir;**
- **ha fornito una interpretazione autentica al comma 5 dell'art. 101 del Tuir.**

Analizziamo le principali novità derivanti da tali modifiche:

MODIFICA DEL COMMA 5 DELL'ART. 101 TUIR

Il comma 5 dell'art. 101 del Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi **certi** e **precisi** e in ogni caso se:


- il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis del regio decreto n.267/1942 **(1)**;
- ha concluso un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti (Novità introdotta dall'art. 13 del D.lgs. 147/2015).

Secondo la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 101 del Tuir, gli elementi **certi** e **precisi** sussistono in ogni caso quando:

- il credito sia di **modesta entità** e sia decorso un periodo di **sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito, contrattualmente prevista;
- quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- in caso di **cancellazione** dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei **principi contabili**.

Al di fuori di questi casi in cui gli elementi di certezza e precisione operano in maniera «automatica», gli stessi devono essere valutati caso per caso e deve essere dimostrata la definitività della perdita.

Questo uno schema di riepilogo delle perdite definitive.



Soffermando l'attenzione sulle **perdite di modesto importo**, sicuramente apprezzabile deve essere ritenuto l'intento del legislatore di allargare la deducibilità fiscale a tutte quelle poste di modico valore per le quali l'operatore commerciale (cooperativa o altro soggetto che sia), non sempre riesce a procurarsi gli elementi di precisione e certezza richiesti in via "ordinaria".

E così ha voluto semplificare tale deducibilità, che però sotto un profilo pratico in questi primi anni di applicazione, ha procurato numerosi dubbi interpretativi: in particolare la maggiore criticità emersa da tale novellata normativa, risultava essere l'obbligatorietà della deducibilità fiscale di tali crediti di modesto importo, al ricorrere delle condizioni richieste (scaduto da più di 6 mesi e valore del credito inferiore ad € 2.500 od € 5.000 a seconda delle dimensioni del contribuente), indipendentemente da una valutazione sull'effettiva "sofferenza" del credito.

Es: credito di € 2.000 scadente il 1° gennaio 2015, ancora non riscosso al 31/12/2015.

In una casistica del genere, la deducibilità di tale credito sembrava dovesse operarsi sotto il profilo fiscale nell'esercizio 2015, indipendentemente dal fatto che tale credito fosse effettivamente "sofferente" e non semplicemente scaduto per altre motivazioni (dimenticanza, temporanea difficoltà finanziaria del debitore senza che ciò pregiudichi il pagamento o altro).

A tale problematica interpretativa ha posto rimedio l'art. 13 del D.lgs. 147/2015, il quale ha modificato il comma 5-bis, dell'art. 101 del Tuir, che nell'attuale versione recita:

*"Per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di **debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali** o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, **la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi** ovvero il debitore si considera assoggettato a*

*procedura concorsuale, **sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.***"

Questa nuova formulazione del comma 5-bis, lascia più libertà al redattore del bilancio e dovrebbe porre termine alla diatriba interpretativa su esposta in merito all'imputazione temporale della perdita su crediti, visto che lega la deducibilità fiscale all'imputazione in bilancio della perdita, anche quando tale contabilizzazione avvenga successivamente al momento in cui si manifestano i requisiti di **certezza e precisione**.

Ecco i casi che si possono realizzare:

Certezza e precisione si verificano nello stesso anno di imputazione in bilancio: non sarà necessario operare alcuna variazione fiscale
Certezza e precisione anno 2015, senza imputazione in Bilancio: non sarà necessario operare alcuna variazione fiscale e nell'esercizio di imputazione di bilancio, la perdita sarà deducibile
Imputazione in bilancio 2015, certezza e precisione maturata nel 2016: in tale circostanza sarà da operare una variazione fiscale in aumento nel 2015 ed una in diminuzione nel 2016

Il problema è particolarmente sentito sulle procedure fallimentari, laddove la giurisprudenza aveva delineato la prassi di rilevare la perdita integrale del credito all'apertura della procedura, per poi contabilizzare la sopravvenienza attiva, per i residui attivi che dovessero essere riconosciuti ai creditori. Sebbene di fatto, relativamente alle procedure concorsuali, la prassi ministeriale già con Circ. 26/E del 2013 aveva riconosciuto una maggiore libertà al redattore del bilancio precisando che «in presenza di una delle procedure sopra descritte, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito), sotto un profilo normativo la questione poteva generare qualche equivoco.

La medesima circolare aveva stabilito il vincolo di evitare qualunque arbitrarietà di redazione del bilancio e quindi aveva precisato che *«la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. **A tal fine si ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura»***

Con il nuovo comma 5-bis, il redattore del bilancio potrà rilevare la perdita su crediti sotto il profilo fiscale previa imputazione a bilancio della stessa, da esercitarsi in un lasso di tempo più ampio e variabile che decorre dal periodo in cui si manifestano le condizioni fiscali richieste (il decorrere dello scaduto di 6 mesi), sino al periodo in cui è necessario procedere alla cancellazione di tale credito, in aderenza a corretti principi contabili.

Da ciò emerge che il redattore dovrà seguire la linea guida dei criteri civilistici e cioè imputazione a bilancio della perdita, anche nel caso in cui tale imputazione avvenga in un periodo successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi.

DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA FISCALE

Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.lgs. 14 settembre 2015, le nuove previsioni dell'art. 101 del Tuir, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quindi per il periodo in corso alla data del **7 ottobre 2015**:



Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: A partire dal 2015



Soggetti con periodo d'imposta a cavallo: il periodo in corso alla data del 7 ottobre 2015

La relazione illustrativa al decreto legislativo 147/2015, chiarisce la portata delle novità appena illustrate all'art. 101 del Tuir.

- «per quanto attiene alle perdite su crediti di modesta entità, l'intervento accoglie le indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha già riconosciuto che il termine dei sei mesi dalla scadenza, previsto dalla norma per i crediti di modesta entità, **rappresenta unicamente il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico (eventualmente, anche a titolo di svalutazione)**».

Svalutazione e deducibilità di credito di modesto importo

Altra nota dolente della normativa in questione, è il caso della diminuzione di valore di crediti di modesto importo, nella circostanza in cui vi è la presenza del rischio di insolvenza, ma il redattore di Bilancio non ritiene ancora che vi siano i presupposti per la perdita: in pratica è il caso in cui si operi una svalutazione. Anche tale questione è stata affrontata in maniera abbastanza chiara dalla relazione illustrativa, la quale recita:

«In secondo luogo, occorre rilevare che analoghe incertezze interpretative sorgono in merito alla deducibilità quali perdite su crediti delle svalutazioni di crediti imputate in bilancio in presenza delle condizioni individuate dal comma 5, che ne consentono la deducibilità "in ogni caso" ovvero al verificarsi degli elementi certi e precisi così come specificati dal medesimo comma.

Ciò si verifica, in parti colar modo, nei casi in cui le svalutazioni vengano effettuate non in modo analitico, **ma per masse, e non siano perciò riferibili al singolo credito**».

«Al riguardo, l'ipotesi di un'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali - condivisa attualmente da prassi e dottrina - risulta in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell'individuazione del corretto esercizio di competenza ai fini della deduzione della perdita, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultano contabilmente ancora iscritti in bilancio, ai fini fiscali dovrebbero considerarsi non più esistenti (in quanto le relative svalutazioni sono già state dedotte come perdite); anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l'importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistema aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle procedure aziendali di individuazione dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili».

«Al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il secondo periodo del nuovo comma 5-bis prevede che la mancata deduzione - in tutto o in parte - come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.»

In pratica, l'interpretazione data dal legislatore nella relazione illustrativa (si attende una circolare ministeriale), dovrebbe porre fine a tutte le problematiche legate alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, lasciando il redattore del bilancio (e della dichiarazione) libero da automatismi di tipo fiscale, con il limite temporale massimo della necessità di stralcio dal bilancio, in aderenza ai corretti principi contabili.

Proviamo a fornire qui di seguito una esemplificazione:

1) Fondo svalutazione analitico:

1.1. Credito di modesto importo, con requisito temporale (6 mesi) scaduto nell'esercizio in cui si opera la svalutazione.

Questo dovrebbe essere il caso più semplice, in cui si può optare per la deducibilità perdita su crediti di modesto importo, utilizzando come imputazione di bilancio, la svalutazione: da ciò, il successivo stralcio del credito mediante utilizzo del fondo non produrrà effetti fiscali;

1.2 Credito di modesto importo, con requisito temporale (6 mesi) scaduto nell'esercizio successivo a quello in cui si opera la svalutazione.

Questo secondo caso, potrebbe consentire la deducibilità fiscale di tale perdita nell'esercizio in cui maturano i 6 mesi e quindi si avrà:

1. **Esercizio in cui si opera la svalutazione civilistica:** variazione in aumento svalutazione
2. **Esercizio in cui maturano i 6 mesi:** variazione in diminuzione

In alternativa, la variazione in diminuzione di cui al punto 2) la si potrà operare al più tardi nell'esercizio in cui dovrà avvenire lo stralcio sotto il profilo contabile: in tale ultima circostanza, si ritiene che la variazione in diminuzione avverrà con l'utilizzo del Fondo.

Fondo svalutazioni per masse:

Il ricorrere delle circostanze fiscali per la deduzione delle perdite di crediti di modesto importo (6 mesi) in un determinato esercizio in cui si è effettuata una **svalutazione crediti per masse**, potrà comportare la deducibilità degli stessi utilizzando come previa imputazione civilistica la svalutazione fatta in bilancio.

Ma a differenza della versione ante modifica, questa non rappresenta più la regola, bensì una possibilità, in quanto la deducibilità la si potrà fare sino all'effettivo stralcio di tale credito.

Es: credito di modesto importo scaduto da più di 6 mesi nell'esercizio 200X di € 1.000

Svalutazione per masse di € 5.000

Prima della modifica dell'art. 101 del Tuir, la svalutazione per masse doveva considerarsi l'imputazione civilistica della perdita sul credito di modesto importo e quindi era necessario operare la deduzione.

Ma questa modalità operativa non poteva funzionare con automatismi, in quanto quel credito di fatto poteva essere scaduto, ma comunque esigibile.

Da ciò, la norma è stata modificata, lasciando la possibilità di dedurre tale credito a seguito di effettivo stralcio e quindi quando l'inesigibilità viene rilevata dal redattore del bilancio.

Quindi, qualora il redattore del bilancio nell'esercizio 200X+1 decida di stralciare tale credito, verrà utilizzato il Fondo e quindi in concomitanza a tale circostanza, verrà fatta la variazione in diminuzione fiscale.